

## STATUTO

TITOLO I: Denominazione, sede, durata, indirizzo e finalità.

### Articolo 1 - Denominazione, finalità e disciplina

È costituita l'Associazione denominata "THE GOOD LOBBY ITALIA" e solo successivamente all'avvenuta iscrizione al RUNS anche Associazione «THE GOOD LOBBY ITALIA Ente del Terzo Settore» o più brevemente «THE GOOD LOBBY ITALIA ets».

Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione associativa, non sarà utilizzabile e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sino al perfezionamento della procedura di iscrizione al competente RUNTS; mentre, differentemente l'Associazione, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, utilizzerà l'acronimo "ETS" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione ha natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica, e, precisamente, la promozione della partecipazione civica e della democrazia in Italia e in Europa attraverso attività di sensibilizzazione sociale, di campaigning e di formazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, (d'ora innanzi "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed alla attività dell'Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'attività degli Associati è svolta a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

L'Associazione aveva già acquisito il riconoscimento della personalità giuridica, ma al fine anche dell'iscrizione al RUNTS provvederà ad adottare le procedure previste dalla nuova normativa del CTS per l'ottenimento/conferma della personalità giuridica.

### Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede attualmente in Milano, all'indirizzo comunicato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita con comunicazione trasmessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e senza la delibera dell'Assemblea Straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, Uffici Direzionali e Operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

### Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Articolo 4 - Finalità e Obiettivi

#### FINALITA'

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera sulla base del

principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni o integrazioni e relativi decreti attuativi, delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, come previsto dall'art 4 del D.lgs. 117/2017, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. A tal fine, svolge in modo prevalente le attività di interesse generale di cui al presente articolo dello statuto, in forma di produzione o scambio di servizi.

## OBIETTIVI

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dal corrente articolo del presente statuto:

- I. Attività di interesse generale;
- II. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- III. Attività di raccolta fondi

### I.) Attività di Interesse Generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e nello specifico:

lettera D), ovvero educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera E) ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

lettera G) ovvero formazione universitaria e post-universitaria;

lettera I) ovvero organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lettera V) ovvero promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera W) ovvero promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- perseguire in via istituzionale la diffusione dei valori generali di convivenza civile ed educazione civica, nonché la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza e del rispetto dei diritti umani e civili, affinché ogni cittadino possa partecipare appieno alla vita pubblica. L'Associazione si adopera in particolare di promuovere e divulgare una nuova cultura della partecipazione, per dare voce e strumenti ai cittadini, creando nuovi attori del cambiamento, per rendere aperta e trasparente la decisione pubblica, per difendere e ampliare lo spazio civico italiano e la prospettiva europea come garanzia di diritti. L'Associazione è impegnata anche nella prevenzione e nella lotta contro l'illegalità in ogni sua forma, segnatamente con riferimento alla corruzione. L'Associazione persegue inoltre la lotta alla discriminazione, sia essa basata sul genere, sulle tendenze sessuali, sull'origine etnica o sociale, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sull'età, sulla religione, sulle convinzioni politiche o sulle disabilità fisiche;

- Organizzare, promuovere e offrire percorsi educativi di formazione, rivolti a un pubblico eterogeneo di individui o altre organizzazioni della società civile (studenti, addetti ai lavori, aziende etc.) su temi e strumenti conformi a promuovere gli obiettivi di partecipazione civica che le sono

propri;

- Intraprendere campagne di sensibilizzazione e informazione relativamente a temi di attualità rilevanti nel più ampio contesto delle proprie finalità associative;
- Promuovere l'adozione ed esecuzione di provvedimenti legislativi, coerenti con i propri obiettivi statuari e di proporre e sostenere azioni giudiziali, sempre che tali attività siano coerenti con gli scopi associativi e il proprio status di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L'Associazione persegue il proprio scopo e finalità attraverso tutte le attività ritenute utili, prevalentemente utilizzando mezzi innovativi di campaigning, comunicazione e sensibilizzazione;
- Fornire consulenze e supporto a organizzazioni del terzo settore e cittadini interessati a potenziare la propria capacità di influenzare le decisioni pubbliche attraverso il perseguimento degli scopi associativi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative dello stesso; per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l'Associazione potrà poi esercitare e organizzare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

## II.) Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di Interesse Generale

Per raggiungere le finalità di cui sopra del presente articolo l'Associazione, potrà esercitare attività diverse, in via secondaria e/o strumentale rispetto all'attività di interesse generale di cui all'art 2 lettera b) parte I) del presente statuto tenute altresì presenti le limitazioni imposte dall'art 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e/o decreti attuativi. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio come previsto dall'art. 13 comma 6 del D.Lgs 117/2017

## III.) Attività di raccolta Fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi, può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

## TITOLO II: Associati

### Articolo 5 - Criteri associativi e categorie di associati

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo associativo.

Possono chiedere di essere ammessi come Associati, operativi o onorari, sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto purché il candidato si sia particolarmente distinto,

anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione, per almeno due anni, in attività a favore degli scopi associativi, contribuendo significativamente con la propria attività allo sviluppo ed al successo degli stessi, ovvero deve possedere competenze o capacità che possano contribuire significativamente all'attività associativa. La domanda di iscrizione dovrà pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo che deciderà con obbligo di motivazione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. In caso di diniego il candidato potrà fare appello, entro sessanta giorni, all'Assemblea degli Associati, che delibererà secondo le ordinarie maggioranze in merito all'adesione. Diversamente se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la Deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda di ammissione non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. L'iscrizione ha effetto ed i contributi sono dovuti dall'inizio dell'esercizio in cui la domanda è accolta.

Gli associati, possono essere:

- Associati Operativi: sono Associati Operativi le persone fisiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione o che aderiscono all'Associazione prestando attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Associati Onorari: sono Associati Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto nell'Assemblea degli associati. Il voto è personale, libero ed eguale. È consentito il voto per delega.

Il domicilio degli Associati per qualsiasi rapporto con l'Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

#### Articolo 6 - Sostenitori o Promotori

L'Associazione potrà avvalersi di Sostenitori o Promotori.

Sono Sostenitori o Promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Il contributo o il sostegno dovrà essere accettato dal Consiglio Direttivo che deciderà con obbligo di motivazione.

I Sostenitori o Promotori hanno diritto di essere informati delle attività dell'Associazione.

#### Articolo 7 - Doveri degli associati

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli Organi dell'Associazione.

#### Articolo 8 - Perdita dello stato associativo

La qualità di Associato si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale;

- Dimissioni: ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

- Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

- Sospensione: l'Associato viene sospeso quando diventa oggetto di indagini giudiziarie per atti sanzionati dalla legge penale. L'Associato sospeso non partecipa alla vita associativa, non può esprimere il suo diritto di voto e, se eletto in un Organo dell'Associazione, decade dallo stesso. In pendenza dello stato di sospensione non è dovuto il contributo associativo annuale.

La sospensione opera in seguito a delibera del Consiglio Direttivo.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere

i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### TITOLO III: Patrimonio dell'Associazione

#### Articolo 9 - Patrimonio

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa saranno costituite:

- a) dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che associati, non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio associativo indivisibile è costituito da beni mobili e immobili e da donazioni, lasciti o successioni, il cui complessivo valore iniziale è di Euro 80.285,38 (ottantamila duecento ottantacinque virgola trentotto).

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione - salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura - e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse, ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

### TITOLO IV: Organi dell'Associazione

#### Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

#### Assemblea degli Associati

##### Articolo 11 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è il massimo organo deliberante e ogni associato ha diritto di intervenire in assemblea.

In particolare l'Assemblea ha, il compito:

in sede ordinaria:

- a) di delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) di ratificare l'entità delle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

- c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  - d) di nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
  - e) di nominare, ove sia obbligatorio per legge o comunque lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e disporre la revoca;
  - f) di nominare, ove sia obbligatorio per legge o comunque lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
  - g) di deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- in sede straordinaria:
- h) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa;
  - i) di stabilire le direttive generali, laddove necessario od opportuno;
  - l) di deliberare sugli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - m) di deliberare su ogni altro argomento e materia non riconducibile espressamente alla competenza degli altri Organi dell'Associazione o che la Normativa Applicabile e lo Statuto rimettano alla sua competenza.

#### Articolo 12 - Modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile (in sede ordinaria).

Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell'assemblea, di cui al comma precedente del presente articolo, può avvenire entro ulteriori 60 giorni previa specifica delibera motivata assunta da parte del Consiglio Direttivo. La motivazione dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci.

Essa deve inoltre essere convocata (in sede straordinaria) ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un Consigliere, dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo degli Associati. La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, o dal Vice Presidente, o secondo quanto previsto dal CTS, mediante comunicazione raccomandata spedita agli Associati o consegnata a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con sistemi di audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l'Assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza, insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti a distanza e di come essi hanno espresso il voto.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea, o, in assenza, da persona designata dalla stessa Assemblea a maggioranza degli intervenuti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario dell'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario dell'assemblea stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti in proprio o per delega e la regolarità delle deleghe, nonché accertare il diritto al voto di ciascun partecipante, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

#### Articolo 13 - Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Associati in regola con il versamento della quota associativa. Essi possono farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

#### Articolo 14 - Diritto di voto e quorum

Ogni Associato con diritto di voto ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, e salvi i diversi quorum eventualmente previsti dal presente Statuto o dalla Normativa Applicabile:

- in prima convocazione

l'Assemblea è validamente costituita con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli Associati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti;

- in seconda convocazione

l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione, fermi i quorum costitutivi di cui sopra.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati iscritti nel Libro Soci ed in regola con il versamento del contributo annuale di adesione.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o Dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può ricevere più di tre deleghe.

#### Consiglio Direttivo

##### Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, che possono essere anche non associati conformemente alla disciplina tempo per tempo vigente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi.

In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- di predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione;
- di determinare criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
- di emanare i regolamenti interni degli Organi e strutture dell'Associazione;

- di redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- di decidere l'assunzione di eventuale personale dipendente;
- di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dagli Associati.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, individua e istituisce comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e i compensi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

#### Articolo 16 - Cariche

L'Assemblea nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, ad estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia ed ad lites) il potere di compiere determinati atti o determinate categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Tutte le cariche di Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### Articolo 17 - Durata, decadenza e reintegro

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Se viene a mancare anche uno solo o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea degli Associati per procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri. Questi ultimi scadono insieme ai Consiglieri che sono in carica all'atto della loro nomina.

#### Articolo 18 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora il giorno ed il luogo della riunione.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione si intende validamente costituita quando alla stessa partecipano tutti i Consiglieri, e nessuno degli stessi si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### Articolo 19 - Modalità di svolgimento

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con sistemi di audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio s'intende riunito nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza, insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti a distanza e di come essi hanno espresso il voto.

#### Presidente del Consiglio Direttivo

##### Articolo 20 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre esercizi. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere, altresì, delegati dal Consiglio Direttivo, specifici poteri di straordinaria amministrazione per il compimento di singole operazioni.

Il Presidente può altresì assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferire allo stesso Consiglio Direttivo in occasione della prima adunanza utile, al fine di ottenerne la ratifica.

Compete al Presidente di vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

#### Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura altresì la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati, nonché degli altri libri tenuti dalla associazione eccezion fatta per quelli di carattere contabile.

#### Tesoriere

##### Articolo 21 - Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito:

- di curare la gestione della cassa dell'Associazione e di tenerne idonea contabilità;
- di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

#### Organo di Controllo

##### Articolo 22 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo dell'Associazione è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Assemblea all'atto della nomina attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o dei Controllori Effettivi.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Sindaco o i Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il Sindaco o i Sindaci sono rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Sindaco o i Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I componenti dell'Organo di Controllo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

## Revisione Legale dei Conti

### Articolo 23 - Organo di Revisione

Salvo quanto previsto dall'art. 22 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'Associazione è esercitata da uno o più Revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

## TITOLO V: Bilancio

### Articolo 24 - esercizi sociali

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il giorno uno gennaio e termina il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'Approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile, salva la proroga come sopra precisato. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., qualora sia previsto, l'Associazione redige annualmente e rende pubblico il bilancio.

### Articolo 25 - Utili e avanzi di gestione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## TITOLO VI:

Estinzione, scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

### Articolo 26- Estinzione e scioglimento

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare;
- negli altri casi previsti dalla Normativa Applicabile.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

### Articolo 27 - Liquidazione

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, alla nomina di uno o più Liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I Liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I Liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

### Articolo 28 - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni

previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.  
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### TITOLO VIII: Disposizioni finali

##### Articolo 29 - Domicilio degli Associati

Ai fini del presente Statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'Organo Direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

##### Articolo 30 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

Firmato: Federico Anghelè - Lucrezia Barruffo notaio (sigillo).